

CDR 7 “Affari regionali ed autonomie”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5- Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. Mission

Il Centro di responsabilità 7 “Affari regionali ed autonomie” è la struttura di supporto che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti l’attività delle Regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l’elaborazione ed attuazione di programmi per assicurare l’efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori; le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Cura, altresì, la realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 81.540.652,00 sono destinate per euro 564.061,00 al funzionamento, per euro 37.228.192,00 agli interventi e per euro 43.748.399,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 564.061,00 sono destinate al pagamento delle spese per il funzionamento della Segreteria della Conferenza Stato – Regioni, in particolare agli interventi di implementazione, integrazione e potenziamento dei sistemi informativi tematici interni anche al fine della digitalizzazione dei processi (cap. 260), alle spese per il federalismo amministrativo, consulenze e strumenti di supporto info-comunicazionale *on line* (cap. 435), al funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), al rimborso delle spese di missioni nazionali ed estere, ivi comprese quelle delle Autorità politiche (cap. 442), alle spese per studi, indagini e rilevazioni (cap. 456) alle spese di rappresentanza (cap. 459), all'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 460), alle indennità ai componenti delle Commissioni paritetiche previste nelle Regioni a statuto speciale, ai sensi dalla legge 2 agosto 2002, n. 183 (cap. 485).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	Stanziamiento 2021	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
260	45.176,00	85	85	100
435	4.704,00	100	100	-
439	364.641,00	100	100	100
442	20.362,00	80	80	90
456	1.200,00	100	90	-
459	1.618,00	60	65	-
460	5.144,00	100	100	100
485*	121.216,00	100	-	100
Tot.	564.061,00			

*La percentuale della capacità di pagamento del cap.485 non è stimabile perché dipende dal numero di riunioni svolte dalle Commissioni paritetiche (per liquidare i compensi necessitano minimo tre riunioni annue)

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 37.228.192,00 e sono destinate:

a) *“Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”* (cap. 434)

- euro 9.506.475,00 al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (art. 1, commi 319 – 322 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). La procedura di ripartizione delle risorse prevede l’emanazione di un Bando per la presentazione dei progetti da parte di circa 3.000 Comuni montani. Nel 2020, sulla base delle valutazioni della Autorità politica e a seguito del prescritto parere della Conferenza unificata, sarà emanato un Bando per l’assegnazione del Fondi relativi all’annualità 2020;

b) *“Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”* (cap. 446)

- euro 23.496.797,00 al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione in favore delle tipologie di comuni indicate dall’articolo 1, comma 1159 della legge 27/12/2017, n. 205, che ha incrementato le risorse del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e da ultimo modificato dal comma 969 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) *“Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell’art. 7, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)”* (cap. 451);

- euro 166.160,00, di cui euro 4.000,00 alla quota associativa all’*International Scientific Committee on Research in the Alps* (ISCAR) (art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010) ed euro 162.160,00 alla stipula di convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo, già dipendente dell’ex EIM, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010);

d) *“Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche”* (cap. 484)

- euro 2.639.275,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) *“Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche”* (cap. 486)

- euro 1.419.485,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Indicatori di realizzazione finanziaria


SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamiento 2021	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
434*	9.506.475,00	-	-	20
440	0	-	-	100
446**	23.496.797,00	70	-	20
451	166.160,00	27	12	50
484***	2.639.275,00	100	100	-
486***	1.419.485,00	100	100	-
Tot.	37.228.192,00			

*Per il cap. 434 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani" non sono indicate le percentuali in quanto i fondi vengono erogati nell'annualità successiva a quella di stanziamento. Il DPCM del 16 settembre 2014 attuativo del Fondo, nel dettagliare le procedure di erogazione dei fondi, prevede che i destinatari degli stessi siano individuati nell'annualità successiva a quella di stanziamento e quindi l'impegno e il pagamento non possono avvenire nell'anno di competenza.

** per il cap.446, l'impegno e la liquidazione delle risorse assegnate, nonché l'erogazione dei residui, potranno essere effettuati solo a seguito dell'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni (ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, come previsto dalla legge istitutiva del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale (articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e da ultimo modificato dal comma 969 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La tempistica dei predetti atti non è attualmente prevedibile, in quanto conseguente a valutazioni di carattere politico inter-istituzionale.

*** per i capp. 484 e 486 si sottolinea che il decreto di riparto, propedeutico all'erogazione dei fondi è a firma del Ministro e non è possibile, a priori, prevederne la data di registrazione. Pertanto, le conseguenti attività di pagamento, pur se temporalmente prevedibili da un punto di vista tecnico, risultano subordinate all'effettivo perfezionamento dell'atto.

2019	2020	2021
€ 17.753.719	€ 28.874.829	€ 37.228.192



2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 43.748.399,00 e sono destinate:

a) “Fondo nazionale per la montagna” (cap. 932)

- euro 19.748.399,00 alle attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309. L’importo del Fondo deve essere ripartito tra le regioni secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309;

b) “Fondo per gli investimenti nelle isole minori” (cap. 939)

- euro 24.000.000,00 al finanziamento, in favore dei comuni ricompresi nell’ambito delle isole minori, di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	Stanziamento 2021	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
932*	19.748.399,00	-	-	-
939**	24.000.000,00	-	-	-
Tot.	43.748.399,00			

*sul cap. 932 non è stata indicata la percentuale della capacità di impegno perché sarà possibile stabilirla soltanto a seguito dell’avvio della procedura per la definizione dei criteri di riparto dell’annualità 2020 del Fondo da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. Ai fini del successivo pagamento è necessaria l’emanazione della delibera del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La tempistica dei predetti atti non è attualmente prevedibile, in quanto conseguente a valutazioni di carattere politico inter-istituzionale.

**sul cap. 939 l’impegno e la liquidazione delle risorse assegnate potranno essere effettuati solo a seguito dell’emanazione dell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come previsto dalla legge istitutiva del Fondo per gli investimenti nelle isole minori (articolo 66 del Disegno di legge di bilancio 2020). La tempistica dei predetti atti non è attualmente prevedibile, in quanto conseguente a valutazioni di carattere politico inter-istituzionale.

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013).			
DESCRIZIONE	Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013). La procedura per l'erogazione delle risorse prevede che siano individuati i progetti da finanziare tra quelli presentati da parte dei circa 3.000 Comuni montani, a seguito di apposito Bando. I criteri ed il Bando, finalizzati all'individuazione dei progetti a valere sull'annualità 2021, saranno trasmessi al Ministro per l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 434	2021	2022	2023
		9.506.475,00	9.506.475,00	9.506.475,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2021, della proposta dei criteri e del Bando, finalizzati all'individuazione dei progetti a valere sull'annualità 2021, per il successivo inoltro alla Conferenza Unificata.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2021, della proposta dei criteri e del Bando, finalizzati all'individuazione dei progetti a valere sull'annualità 2021.	UNITA' DI MISURA <i>Giorni di ritardo</i>	TARGET	
			0 giorni	

SCHEMA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.			
DESCRIZIONE	Il Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Il dPCM 21 settembre 2020 definisce le modalità di erogazione del Fondo e prevede l'emanazione, con decreto del Capo del Dipartimento, di un apposito Bando per individuare gli interventi dei comuni ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 446	2021	2022	2023
		23.496.797,00	24.000.000,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella adozione e pubblicazione del decreto recante Bando per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento per l'anno 2021, ai sensi del DPCM 21 settembre 2020.			
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web del Bando.			
METODO DI CALCOLO	Pubblicazione del Bando per gli interventi ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'annualità 2021, entro il 30 settembre 2021.	UNITA' DI MISURA <i>Giorni di ritardo</i>	TARGET 0 giorni	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Svolgimento delle attività del trasferito EIM			
DESCRIZIONE	È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del dPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell'ISCAR (International Scientific Committee on Research in the Alps), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del dPCM 30 novembre 2010.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 451	2021	2022	2023
		166.160,00	166.160,00	166.160,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.			
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate			
METODO DI CALCOLO	Convenzioni stipulate	UNITA' DI MISURA (valore in N)	TARGET	
			almeno 1	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999.			
DESCRIZIONE	La Legge 482/1999 riconosce l'esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (d.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato d.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		2021	2022	2023
	Cap. 484	2.639.275,00	3.139.275,00	2.139.275,00
	Cap. 486	1.419.485,00	1.919.485,00	919.485,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie della documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche (proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 15 ottobre 2021, salve le eventuali proroghe derivanti dalla sospensione dei termini, connessa all'emergenza sanitaria).			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 15 ottobre 2021, salve le eventuali proroghe derivanti dalla sospensione dei termini, della proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche.	UNITA' DI MISURA <i>giorni di ritardo</i>	TARGET	
			0 giorni	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309			
DESCRIZIONE	Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". La disposizione, nell'istituire tale Fondo, ne indica le modalità di definizione dei criteri di ripartizione fra le Regioni. Il Dipartimento provvede annualmente alla predisposizione dei criteri di riparto delle risorse assegnate nell'anno di competenza da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309, per il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle Regioni.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 932	2021	2022	2023
		19.748.399,00	20.000.000,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2021, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziati per l'annualità 2021.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2021, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziati per l'annualità 2021.	UNITA' DI MISURA <i>Giorni di ritardo</i>	TARGET	
			0 giorni	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori istituito con la legge di Bilancio 2020.			
DESCRIZIONE	Il Fondo per gli investimenti nelle isole minori è stato istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). I criteri e le modalità di erogazione del fondo sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata. Con successivo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata, gli importi relativi a ciascuna annualità sono ripartiti tra i comuni (piano di riparto).			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 939	2021	2022	2023
		24.000.000,00	33.000.000,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro dello schema di decreto concernente il piano di riparto ai comuni delle risorse a valere sulle annualità 2020-2021-2022.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro del piano di riparto ai comuni delle risorse a valere sulle annualità 2020-2021-2022, entro 90 giorni dalla pubblicazione del dPCM concernente i criteri e le modalità di erogazione del fondo.	UNITA' DI MISURA <i>Giorni di ritardo</i>	TARGET 0 giorni	